



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE SCAFATI I**

Via S. Antonio Abate 84018 - SCAFATI - Telefono e Fax 0818631737  
e-mail: [sae16100t@istruzione.it](mailto:sae16100t@istruzione.it); pec: [sae16100t@pec.istruzione.it](mailto:sae16100t@pec.istruzione.it); sito web:  
<http://www.1circoloscafati.edu.it>  
C.M. SAE16100T - C.F. 80033520653

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO-SCAFATI  
Prot. 0001577 del 18/05/2022  
II-2 (Uscita)

Ai docenti Scuola Primaria  
- Alla DSGA  
- Al personale ATA  
- Al sito web

**Oggetto: scrutini finali anno scolastico 2021-2022- convocazione on line via piattaforma GSuite**

Come è noto, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti della scuola primaria segue il decreto legislativo n. 62/2017 e l'Ordinanza Ministeriale n. 172/2020

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità, delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico. La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Oltre ai giudizi previsti per ciascuna disciplina, i docenti suddetti devono procedere, per ciascun alunno, alla redazione e delibera:

- del giudizio sul processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;
- del giudizio sul comportamento;
- della nota a parte, relativa alla valutazione dell'insegnamento di religione cattolica o di attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, in cui è espresso un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti

**Valutazione alunni disabili e DSA**

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini dell'ammissione alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado, viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (per gli alunni con disabilità) e il piano didattico personalizzato (per gli alunni con BES), fermo restando quanto sopra.

## Certificazione competenze alunni con disabilità

La certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità va redatta compilando l' allegato A e può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Tale disposizione del DM 742/20017, relativa alla certificazione delle competenze degli alunni con disabilità, è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 **“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida**, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”. **Una sezione (la numero 10) del nuovo modello nazionale di piano educativo individualizzato (PEI) è dedicata alle eventuali note esplicative utili a riportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI**, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado. Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, riguardano:

- *la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;*
- *la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- *la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

## Certificazione competenze alunni classi 5

(decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione e successive integrazioni);

Calendario:

Giugno	classe	orario
13 Giugno	V E	09.00 - 10.15
	V A	10.15 - 11.30
	V B	11.30 - 12.45
	V C	12.45 -14.00
14 Giugno	II A	09.00-10.00
	II B	10.00-11.00
	II C	11.00-12.00
	II E	12.00-13.00
15 Giugno	III A	09.00-10.00
	III B	10.00-11.00
	III C	11.00-12.00
	III E	12.00-13.00
16 Giugno	IV A	09.00-10.00
	IV B	10.00-11.00
	IV C	11.00-12.00
	IV E	12.00-13.00
17 Giugno	I A	09.00-10.00
	I B	10.00-11.00
	I C	11.00-12.00

NB Tutti i docenti della classe prenderanno parte allo scrutinio compresi i docenti titolari eventualmente rientrati con i docenti supplenti in servizio. Fanno eccezione i docenti collocati in malattia che restano sostituiti dal docente supplente che svolgerà lo scrutinio in loro vece.

**La compilazione del registro personale è a cura di ogni docente, così come la redazione delle relazioni finali personali e di classe.**

**Arrivare allo scrutinio con dati parziali o compilazioni inadeguate penalizza il lavoro di tutti. Si raccomanda**

**pertanto la massima attenzione e responsabilità.**

**Il documento di certificazione delle competenze, a firma del Dirigente Scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale tenendo conto del percorso scolastico quinquennale (All. A D.M. 742/2017)**

E' doveroso ricordare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all'unanimità o a maggioranza.

Scafati, 18/05/2022

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria d'Esposito

Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, D.Lgs 39/93